



**AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI SOSTEGNI DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "DOPO DI NOI"
INTERVENTI GESTIONALI – ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA E SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ**

*ai sensi della DGR 4749/2021 Regione Lombardia – sulla base del piano territoriale approvato
dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n.10 del 20.12.2021*

Presentazione delle domande al proprio Comune di Residenza (Ufficio Servizi Sociali) dal giorno di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 – FINALITÀ

Gli interventi di accompagnamento all'autonomia e di supporto alla residenzialità devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a.

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.

In merito alle spese per servizi sociosanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel D.M., in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Gli interventi da imputare al presente Piano:

- sono aggiuntivi rispetto a quelli già in atto, promossi da Regione Lombardia con specifici atti e con risorse proprie o del Fondo Sociale Europeo, per le persone con grave disabilità,
- si integrano e sono complementari agli interventi sostenuti con le risorse nazionali (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze),
- si affiancano agli interventi di natura sociale e/o sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o deve usufruire come previsto dal Progetto personalizzato.

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.

ART. 2 – DESTINATARI

Persone con disabilità grave:

- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- con età: 18/64 anni – priorità a cluster per interventi specifici come indicato negli articoli seguenti.



Prive del sostegno familiare in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

ART.3 - ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA

Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla deistituzionalizzazione).

Il Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:

- consulenza
- sostegno alle relazioni familiari: sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto.

Il presente Voucher è destinato a sostenere:

- il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

- accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine;
- esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine;

- esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo (tirocinio socializzante) finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo

Il Voucher è limitato agli interventi di accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti e non può finanziare la retta di frequenza di CSE o di SFA.

Art. 4 - SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ IN GRUPPI APPARTAMENTO O SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING

1. Voucher residenzialità con Ente gestore, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- fino ad € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
- fino ad € 700,00 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

2. Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite, erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare l'/gli assistente/i personale/i regolarmente assunto/i o servizi relativi ad



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

- 3. Buono mensile di € 700,00 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing/Housing.** L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristico.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare l'/gli assistente/i personale/i regolarmente assunto/i o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di *ambient assisted living* e di connettività sociale;
 - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero
 - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità, nella formula dei Gruppi Appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della L.R. n. 3/2008.

Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 posti letto è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i posti letto devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio Sanitarie per disabili.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere agli interventi gestionali, il richiedente (o un familiare o chi ne garantisce la protezione giuridica) in possesso dei requisiti di cui all'art.2, dovrà presentare istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it (nella sezione: SERVIZI E PROGETTI – DOPO DI NOI), e consultabile nel proprio Comune di residenza, alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e del rappresentante del beneficiario se diverso;
- Copia della certificazione di gravità rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 3 ai sensi della L.104/92;
- Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione ISEE Sociosanitario in corso di validità.

Le domande possono essere presentate dalla pubblicazione del presente bando e fino ad esaurimento risorse per l'ammontare di € 53.242,43.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Successivamente alla valutazione in merito all'ammissibilità della domanda sarà effettuata la valutazione multidimensionale, basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate ADL e IADL, la Scheda Individuale della persona Disabili (SIDi) ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.

ART. 7 - MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA MISURA

In aderenza ai criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita con gli altri necessarie e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche –interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc.);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario);

Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.



COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ E INTEGRABILITÀ CON ALTRI SOSTEGNI

❖ Accompagnamento all'autonomia

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- Pro.Vi;
- Assegno per l'autonomia (Fna B1 e B2)
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma.

Il concetto di "integrazione" riguarda il fatto che i sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00 + € 600,00).

❖ Supporto alla residenzialità in gruppi appartamento o soluzioni di cohousing/housing

1. Voucher residenzialità con Ente gestore

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD)
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma.

2. Contributo residenzialità autogestita

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI.);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);



Azienda Speciale Consortile **Medio Olona** Servizi alla Persona

- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma;
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma.

Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dai “conviventi” per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

3. Buono mensile di € 700,00 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing/Housing

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l’autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno “Canone di locazione/Spese condominiali” del presente Programma;
- Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher disabili;
- Sostegno “Accompagnamento all’Autonomia” del presente Programma.

Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l’80% delle spese sostenute dal disabile per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

ART.8 - PROGETTO INDIVIDUALE

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale effettuata dall’equipe multiprofessionale (ASST e Ambiti/Comuni) viene costruito il progetto individuale che rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione. In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art.14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione. Esso pertanto identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di coabitazione). Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predispose di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.

ART. 9 – VERIFICA DICHIARAZIONI ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

L'erogazione del sostegno verrà revocato dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, su proposta dell'assistente sociale comunale, in seguito a:

- perdita dei requisiti di accesso, così come definiti all'art. 2 del presente Avviso;
- cambio di residenza del beneficiario per trasferimento in un Comune non compreso nel territorio dell'Ambito distrettuale di Castellanza;
- decesso del beneficiario;
- mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel progetto.

ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- **l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: paolo.tiberi@sinetinformatica.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di **accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare, con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.